

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1160/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1160)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **15/12/1988**

Deposito del **29/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14144**

Atti decisi:

N. 1160

ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Varese, con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della indennità premio servizio nonostante le dimissioni intervenute soltanto dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici, anziché dopo venticinque anni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c, della legge 8 marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla predetta indennità per i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno di anzianità, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti pubblici che hanno diritto alla indennità di fine rapporto dopo un anno di iscrizione all'apposito fondo;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha già dichiarato la norma ora censurata costituzionalmente illegittima;

che, quindi, la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, siccome la detta norma è ormai espunta dall'ordinamento giuridico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.